



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto civile A-J

Lezione 12 – Il diritto alla protezione dei dati personali

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali
2. Un esempio. Il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi: CGUE C-311/18 Schrems II (2020)
3. Caso 1: la pandemia, l'Università dell'Isola che non c'è e la didattica a distanza tramite la piattaforma Zoom

1. Rodotà il diritto al controllo delle proprie informazioni [Rodotà, 2000]

- «Nella società dell'informazione tendono a prevalere definizioni funzionali della *privacy* che, in diversi modi, fanno riferimento alla possibilità di un soggetto di conoscere, controllare, indirizzare, interrompere il flusso delle informazioni che lo riguardano. La *privacy*, quindi, può essere più precisamente definita, in una prima approssimazione, come il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni».

1. Unione Europea: libera circolazione dei dati e protezione dei dati personali (alcune disposizioni normative)

- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (abrogata)
- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/ CE
- Art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

1. I fondamenti: cenni

- La tutela preventiva
- Disciplina del trattamento: doveri del titolare e diritti dell'interessato
- Misure di sicurezza
- Privacy by design
- Divieto di decisioni automatizzate
- Trasferimento dei dati verso paesi terzi e organizzazioni internazionali
- Autorità di controllo

1. Reg. UE 2016/679 (RGPD o GDPR) e D.lgs. 2003/196 (c.d. codice privacy)

- Regolamento invece di direttiva
- Elefantiaco
- Blockbuster a livello mondiale?
- Alcune novità
- Il diavolo è nei dettagli e non solo
- Costituzione italiana vs. 'Costituzione europea' [Salvi, 2015]
- Il diritto privato e la geopolitica dei dati
- Italia: GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. codice privacy), D.lgs. 2003/196

1. GDPR, art. 4-1): dato personale

- Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

1. GDPR, art. 4-1): trattamento

- Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

1. GDPR: titolare (controller) del trattamento

- Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

1. GDPR considerando 6

- La **rapidità dell'evoluzione tecnologica** e la **globalizzazione** comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle **imprese private** quanto alle **autorità pubbliche** di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. **Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano.** La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe **facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali,** garantendo al tempo stesso **un elevato livello di protezione dei dati personali.**

1. La sorveglianza di massa

- La sorveglianza dello Stato e la geopolitica
- Il capitalismo delle piattaforme e della sorveglianza
- Zuboff: il sistema delle porte girevoli
- Swartz, Assange, Snowden et. al.
- Schrems: un eroe borghese?

2. Il trasferimento verso Paesi terzi: dalla Dir. 95/46 al GDPR

Dir. 95/46, art. 25.1: «[...] può aver luogo soltanto se il paese terzo [...] garantisce **un livello di tutela adeguato**»

Dir. 95/46, art. 26: deroghe

Dir. 95/46, art. 25: poteri della Commissione → Accordo Safe Harbor con gli USA (Decisione 2000/520)

GDPR, art. 44: ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

GDPR, art. 45: poteri della Commissione, decisione di adeguatezza → «privacy shield»

GDPR, art. 46 garanzie adeguate; art. 47 norme vincolanti d'impresa

GDPR., art. 49: deroghe

Dec. di esecuzione 2016/1250

2. CGUE C-362/14 Schrems I

- 1) L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, **non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, come modificata, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.**
- 2) **La decisione 2000/520 è invalida.**

2. L'innescò di CGUE C-311/18 Schrems II (punto 52)

- 52. Nella denuncia così riformulata, presentata il 1° dicembre 2015, il sig. Schrems ha fatto valere, in particolare, che **il diritto statunitense impone a Facebook Inc. di mettere a disposizione delle autorità statunitensi**, quali la National Security Agency (NSA) e le Federal Bureau of Investigation (FBI), i dati personali che le sono trasferiti. Egli ha sostenuto che, poiché **tali dati sono utilizzati nell'ambito di diversi programmi di sorveglianza** in modo incompatibile con gli articoli 7, 8, e 47 della Carta, la decisione CPT non può giustificare il trasferimento dei suddetti dati verso gli Stati Uniti. Il sig. Schrems ha pertanto chiesto al Commissario di vietare o di sospendere il trasferimento dei suoi dati personali verso Facebook Inc. il 1° dicembre 2015, il sig. Schrems ha fatto valere, in particolare, che il diritto statunitense impone a Facebook Inc. di mettere a disposizione delle autorità statunitensi, quali la National Security Agency (NSA) e le Federal Bureau of Investigation (FBI), i dati personali che le sono trasferiti. Egli ha sostenuto che, poiché tali dati sono utilizzati nell'ambito di diversi programmi di sorveglianza in modo incompatibile con gli articoli 7, 8, e 47 della Carta, la decisione CPT non può giustificare il trasferimento dei suddetti dati verso gli Stati Uniti. Il sig. Schrems ha pertanto chiesto al Commissario di vietare o di sospendere il trasferimento dei suoi dati personali verso Facebook Inc.

2. Schrems II. Il rinvio pregiudiziale (punto 57)

- 57. Ritenendo che, in tali circostanze, la denuncia riformulata del sig. Schrems sollevasse la questione della validità della decisione CPT, il 31 maggio 2016 il Commissario ha adito la High Court (Alta Corte), fondandosi sulla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650, punto 65), affinché la High Court si rivolgesse alla Corte su tale questione. Con decisione del 4 maggio 2018 la High Court (Alta Corte) ha sottoposto alla Corte [UE] il presente rinvio pregiudiziale.

2. Schrems II. Il diritto USA (punto 61)

- 61. Per quanto riguarda l'**articolo 702 del FISA**, il giudice del rinvio precisa, nella medesima sentenza, che, al fine di procurarsi «informazioni in materia di intelligence esterna», tale articolo consente al procuratore generale e al direttore dell'intelligence nazionale di autorizzare congiuntamente, previa approvazione della Corte FISA, la sorveglianza di cittadini stranieri che si trovano al di fuori del territorio degli Stati Uniti e serve, in particolare, quale fondamento dei **programmi di sorveglianza PRISM e UPSTREAM**. Nell'ambito del programma PRISM, i fornitori di servizi Internet sono tenuti, secondo le constatazioni di tale giudice, a fornire alla NSA tutte le comunicazioni inviate e ricevute da un «selettore», e parte di esse è trasmessa anche allo FBI e alla Central Intelligence Agency (CIA) (agenzia centrale per l'intelligence).

2. Schrems II. UPSTREAM (punto 62)

- 62. Per quanto riguarda il **programma UPSTREAM**, detto giudice ha constatato che, nell'ambito di tale programma, **le imprese di telecomunicazioni che gestiscono la «dorsale» di Internet – vale a dire la rete di cavi, commutatori e router – sono costrette a consentire alla NSA di copiare e filtrare i flussi di traffico Internet al fine di raccogliere comunicazioni inviate da, dirette a o riguardanti il cittadino straniero interessato da un «selettore»**. Nell'ambito di tale programma, la NSA, secondo le constatazioni del medesimo giudice, **ha accesso tanto ai metadati quanto al contenuto delle comunicazioni interessate**.

2. Schrems II. NSA e accesso ai cavi sottomarini (punto 63)

- 63 Per quanto riguarda l'**E.O. 12333**, il giudice del rinvio constata che **esso consente alla NSA** di accedere a dati «in transito» verso gli Stati Uniti, accedendo ai cavi sottomarini posti sul fondale dell'Atlantico, nonché **di raccogliere e conservare tali dati prima che essi giungano negli Stati Uniti e siano ivi soggetti alle disposizioni del FISA. Esso precisa che le attività fondate sull'E.O. 12333 non sono disciplinate dalla legge.**

2. Schrems II. Massima 2)

- L'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei **dati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione da tale regolamento, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.** A tal fine, la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto deve, in particolare, prendere in considerazione **tanto le clausole contrattuali** convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel paese terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, **gli elementi rilevanti del sistema giuridico** di quest'ultimo, in particolare quelli enunciati all'articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento.

2. Schrems II. Massima 3)

- L'articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, a meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione europea, l'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiama dal diritto dell'Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 di tale regolamento e dalla Carta dei diritti fondamentali, non possa essere garantita con altri mezzi, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest'ultimo.

2. Schrems II. Massima 5)

- **La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250** della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, **è invalida.**

3. Caso 1 e problemi

- A causa della pandemia da COVID-19 l'Università dell'Isola che non c'è (in Italia) decide di garantire la prosecuzione dei propri corsi attraverso l'organizzazione di insegnamenti online (c.d. didattica a distanza o DAD). L'UniCNC si serve di diverse piattaforme per la didattica online, tra queste vi è anche la sempre più diffusa piattaforma statunitense Zoom.
- Problema 1: Chi è il titolare del trattamento dei dati personali?
- Problema 2: Le privacy policy di Zoom sono compatibili con il GDPR e l'interpretazione che ne è stata data dalla CGUE nel caso Schrems II?

Riferimenti bibliografici

- R. Ducato et al., [Emergency Remote Teaching: a study of copyright and data protection policies of popular online services \(Part II\)](#), Kluwer Copyright Blog, June 4, 2020
- G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, Il Mulino, 2020
- M.C. Pievatolo, [Teledidattica: proprietaria e privata o libera e pubblica](#), in Roars, 8 giugno, 2020
- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632
- S. Rodotà, *Riservatezza*, in *Enciclopedia Treccani*, 2000
- C. Salvi, *Capitalismo e diritto civile*, Bologna, Il Mulino, 2015

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633